

**Ordinanza municipale concernente
i sussidi comunali per i trasporti pubblici
del 10 dicembre 2013**

Il Municipio di Cevio,

- a norma degli articoli 192 della Legge organica comunale e 44 del relativo Regolamento d'applicazione,

ordina:

Scopo	Art. 1 La presente ordinanza vuole principalmente essere un provvedimento di sostegno sociale a favore dei giovani (studenti e apprendisti), delle famiglie e degli anziani domiciliati nel Comune di Cevio. Vuole inoltre sostenere e promuovere l'uso dei mezzi pubblici di trasporto, quale misura a favore dell'ambiente e per il contenimento del traffico privato.
Campo d'applicazione	Art. 2 Il sussidio comunale per i trasporti pubblici è riconosciuto agli aventi diritto domiciliati nel Comune di Cevio, senza alcuna distinzione.
Aventi diritto	Art. 3 Aventi diritto al sussidio sono: <ul style="list-style-type: none">a) i giovani studenti o apprendisti (giovani in formazione) fino al 31 dicembre dell'anno in cui si compiono i 25 anni,b) le persone anziane in età AVS.
Criteri di concessione	Art. 4 Il sussidio è accordato sulla base dei seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none">a) sono sussidiati tutti i tipi di abbonamenti validi sulla rete cantonale dei trasporti pubblici, compresi i collegamenti ferroviari con il resto della Svizzera, fatta eccezione per l'abbonamento metà prezzo,b) nel caso dei giovani 25enni, il sussidio è accordato per gli abbonamenti acquistati entro il 31 dicembre dell'anno in cui si compiono i 25 anni,c) il sussidio è versato ad abbonamento scaduto o completamente utilizzato,d) per i giovani studenti o apprendisti il sussidio è fissato al 50% del costo dell'abbonamento,e) per le persone anziane il sussidio è fissato al 35% del costo dell'abbonamento,f) in ogni caso, il sussidio massimo è di fr. 400.- all'anno per richiedente.
Modalità di richiesta	Art. 5 Per l'ottenimento del sussidio il richiedente deve presentare l'abbonamento scaduto e la ricevuta d'acquisto alla cancelleria comunale la quale, di regola, versa all'istante il dovuto, in contanti, trattenendo l'abbonamento scaduto quale giustificativo di cassa. Per i minorenni la richiesta deve essere presentata dal rappresentante legale.

- Entrata in vigore** **Art. 6** La presente ordinanza è applicata a partire dal 1° gennaio 2014.
- Abrogazioni** **Art. 7** Dopo l'entrata in vigore e una volta cresciuta in giudicato, la presente ordinanza annulla e sostituisce quella precedentemente in vigore del 29 gennaio 2007.

per il Municipio di Cevio:

il Sindaco
Pierluigi Martini



il segretario
Fausto Rotanzi



Ordinanza approvata con risoluzione municipale no. 723 del 10 dicembre 2013.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 16 al 30 dicembre 2013
(considerate le ferie giudiziarie, il termine di ricorso scade il 14 gennaio 2014).

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato – Bellinzona, entro il periodo di pubblicazione, a norma degli articoli 208 e seguenti della Legge organica comunale.